



**COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI
AGRIGENTO**

P e c : c o m u n e d i c a s t e l t e r m i n i @ p e c

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA STRUTTURA SITA IN CASTELTERMINI, IN C.DA
CANALARI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI COMUNITÀ
ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI PER LA DURATA DI
SETTE ANNI**

CIG: ZF31976D17

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Comune di CASTELTERMINI

Servizio responsabile Settori Servizi Sociali

Indirizzo Piazza Duomo, 3 C.A.P.920125

Località/Città CASTELTERMINI (AG) - 920125 - Stato Italia

Telefono 0922/929001 - fax 0922/912853

Posta elettronica (e-mail) areadue@comune.casteltermini.ag.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.casteltermini.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Come al punto I.1 Settore Servizi Sociali - Contrada Canalari.

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE

Come al punto I.1 X

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Come al punto I.1 X

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Livello centrale Istituzioni europee

Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblico Altro

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)

Appalto disciplinato dall'art. 20 del D. Lgs. n°163/2006 – allegato IIB – Le norme di legge nazionale o regionale applicabili sono quelle espressamente richiamate nei documenti di gara - Categoria del servizio 25 / CPC 93 - CPV 85311100-2

Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.2) Si tratta di un accordo quadro? NO X SÌ

II.1.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SITA IN CASTELTERMINI, IN C.DA CANALARI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PER LA DURATA DI SETTE ANNI

II.1.4) Descrizione/oggetto dell'appalto

La Comunità Alloggio per disabili mentali si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario, caratterizzato da alta intensità assistenziale, media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare ed assistere disabili mentali.

Ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La capacità ricettiva è di 10 persone. In casi eccezionali, la ricettività potrà essere superata per un numero massimo di due ospiti.

La capacità ricettiva sopra indicata può essere aumentata qualora le disposizioni regionali in materia di comunità alloggio ampliasse la capacità ricettiva contando di ospitare un numero di utenti superiore a 10.

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi

Comune di Casteltermini (AG)

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale

Oggetto principale: Settore Servizi Sociali – numero riferimento CPV 85311100-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

NO SÌ

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO SÌ

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

Importo totale € 33.000,00.

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

O: Periodo in anni: sette anni con decorrenza dal 01/01/2017 con rinnovo espresso nei modi e nei termini di cui all'art. 3 del Capitolato.

Il presente Bando non è vincolante per l'Amministrazione in caso di mutate esigenze organizzative e funzionali dell'Ente.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Vedi capitolato

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto (se pertinente)

Quello previsto e disciplinato dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

IV.1.3) Risoluzione: la risoluzione del contratto opererà nelle seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

b) mancata indicazione del numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si dovrà avvalere di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste

La partecipazione alla gara è riservata agli enti del terzo settore e del privato sociale, senza fini di lucro in possesso, *a pena di esclusione*, dei seguenti requisiti minimi:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 39,

comma 1, del D.L. n°140/2014. La sanzione prevista nell'ipotesi di cui sopra è di € 1.000,00.

- di idoneità professionale sotto indicati:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAAA della Provincia in cui ha sede l'Organismo per l'esercizio di attività;

Le dichiarazioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. limitatamente alle lett. b), c) ed m-ter dell'art.38, comma 1, indicati alla superiore lett. c), devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i soggetti previsti nel suddetto art. 38, comma 1, lett. b) e c) salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1, del D.L. n°140/2014. Possono partecipare alla gara organismi singoli o organismi riuniti, oppure organismi che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

E' vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.

Non possono, altresì, partecipare i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo con altri partecipanti, di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante il seguente elemento:

1) fatturato globale nell'ultimo triennio (2013/2015) di importo non inferiore ad € 198.000,00 (I.V.A. esclusa). I concorrenti attestano il possesso del requisito del fatturato globale

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare il requisito richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste

1.1 L'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2013/2015) a favore di enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n°163/2006;

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO SÌ

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

NO SÌ

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Aperta Ristretta accelerata

Ristretta Negoziata accelerata

Negoziata

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso

oppure

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)

1 Qualità dell'offerta tecnica

2 Qualità dell'offerta economica

In ordine decrescente di priorità NO SÌ

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli disponibili fino al 20/06/2016

Costo Valuta nessuno

Condizioni e modalità di pagamento: scaricabili gratuitamente dal sito www.comune.casteltermini.ag.it

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione

20/06/2016 Ore 12.00

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo

ITALIANO

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte

- apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica;

- apertura dei plichi contenenti il progetto tecnico e verifica del contenuto da parte della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica;

- valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione giudicatrice, in seduta segreta, con attribuzione dei punteggi relativi alla qualità del servizio e alla capacità tecnica ed organizzativa;

- apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, attribuzione del relativo punteggio, e determinazione della graduatoria di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica.

IV.3.6.2) Data, ora e luogo di tale apertura

(gg/mm/aaaa) 21/06/2016 Ora 10.00

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE

Denominazione Comune di Casteltermini (AG)

Servizio responsabile Ufficio Protocollo

Indirizzo Piazza Duomo, n° 3 C.A.P.92025

Località/Città Casteltermini (AG) Stato Italia

Telefono 0922/929001 - 0922912704

Fax 0922/912853

Casteltermini lì, 20.04.2016

Il Responsabile di n. P.O. n. 2

ad interim

f.to Dott. Calogero Sardo



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
Pec : comunedicasteltermini@pec.it

Gara per l'affidamento in concessione della struttura sita in c.da Canalari da adibire al servizio di Comunità alloggio per disabili per la durata di nove anni. CODICE CIG: ZF31976D17

CAPITOLATO D'ONERI

ART.1 OGGETTO,FINALITÀ' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Casteltermini e l'appaltatore per la concessione a terzi del servizio di gestione del servizio di Comunità Alloggio per disabili mentali, da erogare nella struttura di c.da Canalari in Casteltermini.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12.04.2006, n. 163) e, pertanto, si applicano le norme di legge nazionale e/o regionale espressamente richiamate.

La Comunità Alloggio per disabili psichici si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario, caratterizzato da alta intensità assistenziale, media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare ed assistere disabili mentali.

Ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La capacità ricettiva è di 10 persone. In casi eccezionali, la ricettività potrà essere superata per un numero massimo di due ospiti.

La capacità ricettiva sopra indicata può essere aumentata qualora le disposizioni regionali in materia di comunità alloggio ampliassero la capacità ricettiva contando di ospitare un numero di utenti superiore a 10.

All'interno della struttura, in linea con la normativa regionale, potrà essere attivato anche un modulo di pronto intervento, con capacità ricettiva di uno o al massimo due posti letto, riservati a cittadini residenti a Casteltermini, teso a far fronte ai bisogni improvvisi di emergenza di coloro che si trovino in stato di grave ed urgente difficoltà temporanea. La Comunità Alloggio del Comune di Casteltermini si impegna ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il potenziamento dell'autonomia personale;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione;

- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante, il coinvolgimento degli disabili mentali nella gestione della comunità.

Oltre a quanto sopra indicato, per l'ottimale sviluppo delle attività relative al presente appalto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel progetto tecnico migliorativo presentato.

Il complesso delle prestazioni delle attività relative al presente appalto si intende pertanto integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dell'appaltatore.

ART. 2 - LOCALI, ATTREZZATURE E CAPACITA' RECETTIVA

1. Il Comune di Casteltermini per la gestione della struttura e dei servizi annessi, concede in uso, dietro corresponsione di un canone, la struttura, attrezzata e arredata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e destinata a Comunità Alloggio con capacità ricettiva di 10 posti.
2. All'atto dell'avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e diritto in cui si trovano.
3. Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti del Comune e del concessionario, costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO ESPRESSO

1. La concessione avrà una durata di anni nove a decorrere dal 01.01.2017.
2. Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere:
 - 1) ad effettuare le procedure per l'autorizzazione al funzionamento della struttura ex L.R. n°22/86;
 - 2) a garantire che tutti i servizi siano espletati nel pieno rispetto del presente capitolato, in osservanza alle modalità di erogazione, gestione e funzionamento del progetto di gestione e delle proposte integrative e migliorative offerte in sede di aggiudicazione della concessione. Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la decadenza della concessione.
3. Per ogni €15.000,00 che l'aggiudicatario spenderà per lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il contratto verrà automaticamente prorogato di 12 mesi in 12 mesi, fino ad un massimo di altri 9 anni (Consiglio di Stato, sentenza n°3580/2013).

ART.4 DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO - RETTE E CANONE DI CONCESSIONE

1. Tutti i servizi descritti nel presente capitolato compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale.
2. Il concessionario si impegna:
 - a) a corrispondere all'amministrazione di Casteltermini il canone di concessione con il rialzo stabilito in sede di gara da scomputare in sede di presentazione delle fatture;
 - b) ad applicare alle rette (quota fissa e variabile) il ribasso stabilito in sede di gara.
3. Le rette degli utenti della Comunità saranno adeguati annualmente alle variazioni degli indici ISTAT.

ART. 5 - CORRISPETTIVI E TARIFFE

1. I corrispettivi delle prestazioni dovute al gestore sono, come per legge, a carico del Comune del Casteltermini; di contro il soggetto gestore si

impegna a ricoverare esclusivamente utenti residenti nel Comune di Casteltermini.

2. Le tariffe da applicare per l'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione saranno quelle derivanti dal contratto e risultanti dalla migliore offerta in sede di gara. A partire dal secondo anno di concessione saranno adeguate in base all'indice ISTAT.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà far carico allo stesso concessionario ogni e qualsivoglia spesa inerente la gestione del servizio ed in particolare:

- a) le spese di acquisizione, organizzazione e di gestione del personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto della concessione nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;
- b) l'aggiornamento professionale del personale in servizio;
- e) quanto necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione, pranzo, merende e cena agli ospiti della Comunità;
- d) l'acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, copri materasso, coperte, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio, oltre a quello fornito dall'Amministrazione e risultante dall'inventario consegnato all'inizio dell'attività;
- e) l'acquisto del gas per il funzionamento della cucina della Comunità;
- f) le spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, comprese le conseguenti vulture delle utenze;
- g) le spese di riscaldamento e di condizionamento;
- h) la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di primo soccorso;
- i) le spese per arredi;
- l) le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- m) l'acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i locali;
- n) l'acquisto di saponi, balsami, shampoo e quanto altro necessario per la pulizia personale degli ospiti della Comunità;
- o) le spese di lavanderia e stireria;

- p) le spese per la pulizia dei locali;
- q) abbonamento RAI;
- r) ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e del servizio.

2. Il concessionario s'impegna inoltre ad avvalersi dei locali, degli impianti, e delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso dall'Ente in modo corretto e diligente, rispondendo comunque di ogni danno causato da imperizia, negligenza ovvero da imprudenza nella gestione.

ART. 7 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

1. Tutti gli ospiti hanno diritto ad uguale trattamento per il vitto in base alla tabella dietetica predisposta dal Servizio d'Igiene Pubblica dell'ASP di Agrigento.

2. Sono previsti tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due piccole merende;

3. Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti della Comunità. I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Pasqua, Capodanno, Tutti i Santi, il Patrono e Ferragosto;

4. Il menù sarà presentato con cadenza settimanale.

5. Il menù sarà affisso nella bacheca e comunicato per tempo agli ospiti.

6. Il servizio a carico del concessionario prevede, in particolare, la somministrazione dei pasti in tutti i giorni dell'anno, sia feriali che festivi;

7. Il concessionario è obbligato ad effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione del suddetto servizio (ad esempio apparecchiatura, riassetto cucina, ecc.).

8. La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche. 9. Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

10. I pasti preparati devono, comunque, rispettare il dettato della normativa vigente sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati sia per quanto riguarda il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti ed il mantenimento della catena del freddo.

Prestazioni Assistenziali

1. L'Ente gestore dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza delle persone e limitando il decadimento delle condizioni personali.

2. Le prestazioni comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori:

- Igiene personale: igiene di mani e viso, doccia almeno due volte la settimana e comunque ogni qualvolta l'ospite ne faccia richiesta. Cambio panno e pulizia ogni qual volta si renda necessario. Barba quotidiana ove richiesta. Taglio di capelli almeno bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario.

- Aiuto al movimento: mobilitazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza, con prescrizioni indicate dal medico di medicina generale nei casi più gravi.

- Aiuto all'alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza

Prestazioni sanitarie

1. Gli ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture A.S.P. e/o convenzionate o private.

2. Le spese relative all'acquisto di medicinali non compresi nella fascia "A" saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti. **Servizi Generali**

Lavanderia stireria rammendo guardaroba

1. Il presente servizio ha per oggetto:

a. Fornitura, lavaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per la Comunità Alloggio. A titolo esemplificativo si indicano lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie, tovaglioli, tende. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione della biancheria piana.

b. Pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi.

e. Fornitura del servizio di lavanderia e guardaroba degli effetti personali degli ospiti. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione degli indumenti e della biancheria personale.

2. La raccolta e la riconsegna degli indumenti personali, per evitare disguidi, deve avvenire in confezioni individuali per ciascun utente.

3. In occasioni particolari (es. Natale, Pasqua, ricorrenze) il gestore deve fornire tovagliato che sottolinei l'importanza del giorno di festa.

4. Il soggetto gestore ha l'obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. In particolare il soggetto gestore deve garantire un'ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi.

5. Nell'espletamento del servizio si osserverà almeno la seguente frequenza:

- La biancheria da letto dovrà essere cambiata una volta la settimana e ogni qualvolta si rendesse necessario.

- Asciugamani e biancheria personale saranno consegnati lavati e stirati una volta la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.

- L'abbigliamento personale sarà lavato e stirato una volta la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario.

Segretariato Sociale

1. La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo, curerà l'accesso ai programmi di assistenza e sostegno ed ogni altro atto a favore dell'ospite.

Servizio pulizia locali

1. Il concessionario deve garantire un'adeguata pulizia dei locali della struttura affidata.

2. Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e comunque devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura.

3. Il concessionario deve provvedere direttamente a sue spese a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici quali carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta etc...

4. L'impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotati di

apposito contrassegno dell'Impresa. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

5. Il soggetto gestore è obbligato a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso dal Comune ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato.

6. Il soggetto concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, gli immobili, gli impianti ed i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui al titolo di gara e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla cessazione del contratto, in buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura). Inoltre, sono a carico del soggetto gestore la manutenzione delle attrezzature e degli impianti nonché la revisione periodica.

7. E' a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici.

8. Il concessionario deve tenere un registro degli interventi eseguiti. Al termine della concessione il soggetto gestore dovrà redigere un inventario, da consegnare all'Amministrazione Comunale, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l'indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi. Deve altresì farsi carico dell'onere di ripristinare quei presidi eventualmente mancanti o danneggiati.

ART. 8 - PERSONALE - GENERALITÀ

1. La Ditta Concessionaria per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi dovrà fare riferimento agli standards vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Utilizzerà, pertanto, le figure professionali adeguate garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori corrisponda con quanto stabilito dalla vigente legislazione. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implicino adeguamento del personale. La Ditta Concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere: - l'elenco nominativo del personale;

- copia conforme del titolo o attestato;
- curriculum formativo-professionale;

degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con l'indicazione dei servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro.

2. I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

3. Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità a cadenza mensile.

4. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti sia degli ospiti che dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.

ART. 9 - PERSONALE- specificazioni

Per lo svolgimento dei servizi il concessionario dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla legislazione vigente in materia.

ART. 10 - PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE

Il soggetto gestore, compatibilmente con la propria organizzazione, dovrà assumere personale residente nel comune di Casteltermini.

ART.11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

1. Il concessionario si obbliga ad applicare o fare applicare integralmente nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al concessionario ed ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio.

3. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di verificare, presso gli uffici competenti e secondo le modalità ritenute più opportune, la regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio.

4. Il Comune provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima di procedere al pagamento delle fatture.

5. il concessionario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla cauzione definitiva e alla stipulazione di apposita polizza di assicurazione.

ART. 12 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato in ogni singola pagina. Il personale della Ditta dovrà apporre la propria firma all'ingresso ed all'uscita con l'indicazione dell'orario. In caso di assenza temporanea o cessazione del personale previsto nel contratto, la ditta è obbligata alla sostituzione immediata con altra unità della stessa qualifica e esperienza professionale.

2. Il concessionario dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Amministrazione comunale dell'avvenuta sostituzione e dei nominativi delle nuove unità lavorative trasmettendo, inoltre, la relativa documentazione.

3. L'attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24 ore, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, verrà garantita in qualsiasi momento la presenza di personale qualificato. Resta escluso ogni rapporto diretto e di subordinazione fra l'Amministrazione e il personale incaricato dalla Ditta.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1 In relazione al contenuto del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario:

- a) assunzione in proprio dell'onere di tutti quei provvedimenti atti a garantire che il servizio pubblico oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore;
- b) rispetto delle tariffe stabilite in sede di gara;

e) riconoscimento nei confronti del Comune di Casteltermini del canone di concessione;

d) assunzione di ogni responsabilità, verso l'Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato.

2. Il concessionario sarà inoltre responsabile del personale dipendente e risponderà dei danni arrecati a terzi e all'ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta affidatara, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell'assumere il servizio si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico - sanitari che giuridici - amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

3.11 concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato.

4. E' vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti.

ART.14 SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi.

ART. 15 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Comune, tramite i propri funzionari, potrà effettuare sopralluoghi e controlli per verificare l'andamento del servizio. Il concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire le documentazioni che gli verrà richiesta. L'Ente è, comunque, esonerato da responsabilità di qualsivoglia natura per danni, infortuni od altro che

dovessero accadere al concessionario o al personale addetto nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

2. Il concessionario s'impegna, altresì, a sollevare il Comune per danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario provvedere ad assicurare gli operatori addetti ai servizi contro qualsivoglia infortunio o danno derivante dal servizio stesso.

3. Al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, il concessionario dovrà consegnare agli ospiti, al momento del loro inserimento presso la Comunità, copia del capitolato d'onori disciplinante l'espletamento del servizio.

ART. 16 - PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede il diritto di uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell'affidamento.

2. Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli immobili entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO GLI IMMOBILI

1.11 gestore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

ART.18 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

1. Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura, restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - ESECUZIONE DI LAVORI - COMMESSE

1. Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente.
2. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Casteltermini da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
3. Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto dell'appalto, al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione;

ART.20 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL'AFFIDAMENTO

1. Al termine della durata dell'affidamento, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati.
2. I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso.
3. La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento

ART. 21 - INADEMPIENZE, SANZIONI, PENALITÀ'

1. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, fatte salve le cause di decadenza dall'affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di € 250,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune.

2.L'Amministrazione Comunale applicherà, inoltre, una penale quantificabile in Euro 150,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il concessionario, a seguito di segnalazioni del Servizio Sociale di disservizi o lamentele da parte degli disabili mentali e/o della loro rete familiare o amicale o rilevato direttamente dal personale del Servizio Sociale non prenda adeguati provvedimenti in merito.

3.L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il concessionario, nei quindici giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio.

4.Qualora si accerti l'inosservanza dei contratti di lavoro del personale impiegato nell'espletamento del servizio, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando eventuali crediti nei confronti del concessionario e/o la cauzione senza che il concessionario possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni.

5. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.

ART. 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Si rinvia al bando di gara.

ART. 23 - SUB CONCESSIONE

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subconcedere a terzi la gestione della struttura, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione. E' possibile sub concedere i servizi di stireria, lavanderia e pulizia dei locali nonché la manutenzione del verde.

2. In caso di infrazioni alle norme del presente Capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto",si riterrà l'appaltatore unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.

ART. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA

I. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del valore presunto della concessione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a

scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni al quale si rinvia per le modalità da osservare. 2. Per fruire del beneficio relativo alla riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, l'operatore economico avente diritto segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva pari al 10% del valore presunto della concessione, costituita secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006.
2. La cauzione sarà svincolata solo a conclusione della concessione, decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le eventuali altre pendenze.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART.26-DANNI A PERSONE E COSE - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.
2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO avente i seguenti massimali:
 - RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a €1.000.000,00;
 - RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a €1.000.000,00.

Pagina 15 di 16

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione nonché a terzi.
4. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all'Ente prima della data fissata per l'attivazione del servizio.

5. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l'esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 28 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. La stipula del contratto avverrà entro i termini di legge.

2. Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato d'appalto;
- l'offerta presentata dalla ditta in sede di gara.

3. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 "Testo unico sulla protezione dei dati personali".

2. L'aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza del decreto legislativo 196/2003 per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico.



COMUNE DI CASTELTERMINI

(Provincia di AGRIGENTO)

Gara per l'affidamento in concessione della struttura sita in Casteltermeni, in c.da Canalari da adibire al servizio di Comunità alloggio per disabili per la durata di sette anni CODICE CIG:ZF31976D17

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 - DESCRIZIONE E NATURA DELL'APPALTO

1. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara relativa all'appalto finalizzato all'affidamento in concessione della struttura sita in C.da Canalari da adibire a Comunità Alloggio.
2. La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, in relazione ad una valutazione complessiva dei seguenti elementi qualitativi - quantitativi dell'offerta medesima.

3. Con riferimento all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il servizio in appalto viene così classificato:
Categoria: 25 - Servizi Sociali e sanitari (Allegato II B D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 12/2011).
CPC 93
CPV 85311100-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
4. Nell'ambito del presente disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del codice dei contratti, individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto.
5. In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito ESCLUSIVAMENTE dalle disposizioni del Bando, del presente Disciplinare e dal Capitolato d'onori.

Art. 2 VARIANTI PROGETTUALI

1. Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell'appalto individuati nel capitolato speciale come elementi e prestazioni essenziali e vincolanti.
2. Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel capitolato che devono essere evidenziate nell'offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

Art. 3 SPECIFICAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DELL'APPALTO E ALLE POSSIBILI OPZIONI

1. Il contratto relativo al presente disciplinare ha durata di sette anni (84 mesi) decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione con l'avvertenza che l'onere per l'accreditamento della struttura presso gli enti competenti incombe sull'aggiudicatario. E' previsto il rinnovo espresso come meglio specificato nell'art. 3 del Capitolato.

Art. 4 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PROFILI ECONOMICI DELL'APPALTO

1. Il canone annuo di concessione, su cui proporre l'aumento, è fissato in € 11.000,00 (Euro undicimila/00). Il canone annuo sarà scomputato mensilmente dalle fatture prodotte al Comune.
2. L'importo mensile delle rette in cui si propone il ribasso è determinato ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.S. del 4 giugno 1996 (allegato D) e, segnatamente:
 - a. € 1.645,87 (quota fissa)
 - b. €. 21,91 (retta giornaliera effettiva presenza).
3. Gli importi di cui sopra indicati sono da considerarsi IVA inclusa, gli stessi sono omnia comprensivi sia della parte fissa che quella variabile.
4. Non essendo stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, non è stato necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE - SPECIFICAZIONE

- 5.1. Luoghi di esecuzione dell'appalto.

1. l'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso la struttura di C.da Canalari. L'edificio è articolato in un piano fuori terra; l'accesso è possibile da un ingresso pedonale e da un ingresso carrabile. Dall'accesso principale, percorribile dai portatori di handicap, si accede ad un corridoio dal quale si accede alla reception, dove sono ubicati gli uffici amministrativi, un ampio salone dedicato agli spazi collettivi, alla sala mensa, ai servizi igienici per gli utenti ed il personale e sei camere da letto.

5.2. Obbligo di sopralluogo.

1. I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nei locali ove sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.
2. Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con il dirigente dei servizi sociali, nonché di concerto con il Dirigente dell'U.T.C.
3. I referenti dell'Amministrazione redigeranno apposito verbale di sopralluogo, trasmettendolo al Responsabile del Servizio e, per esso, alla Commissione giudicatrice.
4. L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione.

Art. 6 - SPECIFICAZIONI INERENTI SOGGETTI AI QUALI PUÒ' ESSERE AFFIDATO L'APPALTO

1. Possono essere ammessi alla procedura i soggetti di cui al punto III.2.1.1 del bando di gara.

Art. 7 - SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti di capacità economico-finanziaria.

1. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare il requisito richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. 2. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate il requisito relativo al fatturato globale nell'ultimo triennio di importo non inferiore ad € 198.000,00 (I.V.A. esclusa) potranno essere cumulati tra le imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del ce. fermo restando che l'impresa capogruppo, o il consorzio, dovrà possederlo nella misura minima del 60% mentre le imprese mandanti a consorziate esecutrici, dovranno possederlo nella misura minima del 10% ciascuna, fino alla concorrenza del 100%. Nel caso in cui una o più imprese mandanti non svolgano attività assistenziale, ma svolgano esclusivamente le attività per le quali è concesso il subappalto, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti al 100% dalle altre imprese facenti parte del raggruppamento.

Art. 8 - AVVALIMENTO

1. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti, singoli o consorziati possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Art.9 SPECIFICAZIONI INERENTI LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI E DI CONSORZI 9.1. Disposizioni generali.

1. concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
2. I consorzi ordinari e stabili, per i quali si assume a riferimento per analogia quanto previsto dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
4. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei

modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

5. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.

1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art. 37 del codice dei contratti.
2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
3. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4.1 concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

5. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

6.11 Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

7. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

8.11 Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9.3. Disposizioni comuni per i consorzi.

1.1 consorzi di cooperative ed i consorzi stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

9.4. Consorzi ordinari.

1. Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari valgono e si applicano le norme dell'art. 37 del codice dei contratti.

2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

9.5. Consorzi stabili.

1. Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi stabili valgono e si applicano le norme dell'art. 36 del codice dei contratti. 2. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

4. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 10 - MODALITÀ' DI INOLTRO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1.1 soggetti interessati alla gara dovranno far pervenire le offerte, in busta chiusa controfirmato su tutti i lembi di chiusura, indicante "NON APRIRE CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE A COMUNITÀ' ALLOGGIO"

e deve pervenire, entro il termine indicato nel bando di gara.

2.11 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

3.11 predetto plico dovrà contenere a sua volta tre plichi distinti, analogamente sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura, riportanti ciascuno le generalità della Ditta partecipante.

4. IL PLICO 1, riportante la dicitura "Documentazione amministrativa", chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura contenente all'esterno la denominazione della ditta o in caso di ATI, delle ditte partecipanti, dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa:

a) istanza di partecipazione alla selezione pubblica e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 con allegata fotocopia del documento di identità sottoscritto dal legale rappresentante, successivamente verificabile, con la quale l'impresa attesti:

1. di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06 ;
2. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla presentazione della proposta progettuale;
3. di aver preso piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
4. di essere iscritta alla C.C.L.A.A. di _____ al n. _____ ;
5. per le Cooperative sociali, di essere in possesso dell'ulteriore iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso le competenti Camere di Commercio ai sensi del D.M. delle Attività Produttive del 23.06.2004;
6. di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; (per le imprese non italiane dichiarazione di attuale applicazione della analoga normativa del settore, se esistente nel Paese di provenienza ed impegno, in caso di aggiudicazione, ad applicare quanto indicato al presente punto per le imprese italiane);
7. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del ce;
8. di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
9. che l'Impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti per partecipare agli appalti;
10. essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
11. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del

Codice Penale e delle leggi speciali in materia;

12. di autorizzare l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice sulla Privacy);

13. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";

14. di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006";

15. di assumere, compatibilmente con l'organizzazione d'impresa, personale residente nel Comune di Casteltermeni.

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti del Servizio descritte nel piano finanziario delle attività gestionali che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della selezione, si conformeranno alle vigenti disposizioni normative, indicate ai precedenti articoli del presente disciplinare. In Caso di Consorzi, l'istanza di partecipazione, con in allegato la documentazione e

dichiarazioni richieste, deve essere prodotta anche dalla/e Impresa/e consorziata/e.

Alla documentazione amministrativa devono essere, altresì, allegati:

b) cauzione provvisoria, in originale, di € 1.080,00 pari al 2% dell'importo

a base d'asta, costituita nei modi di legge volta a garantire, altresì, la

sanzione prevista nel bando di gara per l'inadempienza di cui all'art. 39,

comma 1, del D.L. n°90/2014 che inserisce all'art. 38 del D. Lgs.

n°163/2006 il comma 2 bis (in caso di aggiudicazione, dovrà essere

costituita la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo

aggiudicato);

b) capitolato di gara, sottoscritto per accettazione su ogni pagina; in caso di

Consorzi e/o ATI, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dal legale

Rappresentante delle Imprese Consorziate e/o mandanti; e) Copia attestazione di

avvenuto sopralluogo. d) allegato A

5. Il PLICO 2, riportante la dicitura "Offerta tecnica", chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura contenente all'esterno la denominazione della ditta o in caso di ATI, delle ditte partecipanti, dovrà comprendere un elaborato tecnico composto di massimo 25 pagine formato A4 Times New Roman, carattere 12, interlinea 1,5, contenente:

1. analisi territoriale con particolare riferimento alla composizione del tessuto di cura presente a Casteltermini (AG) e nel territorio (organizzazioni, servizi pubblici e privati);
2. analisi dei bisogni delle persone con schematica descrizione delle principali necessità portate dagli utenti potenziali della comunità;
3. elenco per titoli della modulistica utilizzata con l'esplicitazione, se presenti, dei riferimenti scientifici che hanno condotto alla loro elaborazione e breve descrizione dello strumento;
4. elenco schematico delle migliorie proposte.

chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura contenente all'esterno la denominazione della ditta o in caso di ATI, delle ditte partecipanti, dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa:

6. Il PLICO 3, riportante la dicitura "Offerta economica", chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura contenente all'esterno la denominazione della ditta o in caso di ATI, delle ditte partecipanti, dovrà contenere esclusivamente l'offerta economica in bollo (se dovuto) come meglio specificata all'art. 12.3 del presente disciplinare.

Art. 11 - PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1.L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.

2.L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

3.L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 12- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1.La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Dlgs. 163/2006. La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente disciplinare, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta. Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente disciplinare, pertanto, è il soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore. 2.L'esame delle offerte verrà effettuato da una Commissione tecnica nominata dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune che effettuerà la valutazione adottando i criteri oggettivi sotto riportati in base ai

seguenti elementi di valutazione e punteggi, riportati nell'ordine decrescente di importanza:

- qualità dimensione qualitativa (offerta tecnica) max punti 80
- qualità economica (offerta economica) max punti 20

3.1 punteggi relativi alla qualità dell'offerta verranno, quindi, attribuiti in base ai seguenti indicatori, coincidenti con gli elementi di riferimento dell'offerta stessa sopra individuati.

4.11 rispetto del principio di par condicio impone ai concorrenti l'onere di adempiere con la massima diligenza alle prescrizioni imposte dall'avviso ed esclude al contempo che l'amministrazione possa derogare dalle regole poste a pena di esclusione dalla gara, non disponendo essa di alcuna discrezionalità al riguardo (cfr. C.d.S. Sez. V 4 febbraio 2004 n. 364; TAR Valle D'Aosta 17 marzo 2004 n. 29; Tar Veneto sez. I, n. 67del 2005; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 22 settembre 2003, n. 11532).

N.	DIMENSIONE QUALITATIVA	CRITERIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO
12.1	QUALITÀ' DEL SERVIZIO	12.1.1 Certificazione di qualità	10
		12.1.2 Documento tecnico operativo	40
12.2	QUALITÀ' ORGANIZZATIVA	12.2.1 Capacità di contenimento del turnover	15
		12.2.2 Esperienza maturata con i Distretti o con i Comuni	10
		12.2.3 Dotazione strumentale	5

12.3	CRITERIO QUALITATIVO	12.3.1 Qualità economica	20
		Sommano	100

12.1 DIMENSIONE QUALITATIVA: QUALITÀ' DEL SERVIZIO

12.1.1 Criterio qualitativo: Certificazione di qualità

Peso: max 10 punti, così assegnati:

- 10 punti in caso di possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 per la progettazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali alla persona; Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, produzione di copia conforme della certificazione di qualità.

12.1.2 Criterio qualitativo: Documento tecnico operativo. Modello di intervento.

Peso: max 20 punti, così assegnati:

- Analisi territoriale e dei bisogni delle persone: max 20 punti

Il concorrente deve descrivere, relativamente all'analisi del fabbisogno, il contesto territoriale generale in cui si inserisce l'erogazione del servizio:

- > le caratteristiche del territorio;
- > le caratteristiche e le problematiche dell'utenza potenziale del servizio; possono essere citati eventuali dati, esperienze pregresse in base alle quali si decide di articolare l'intervento; le finalità e gli obiettivi dell'intervento che si intende realizzare evidenziando la coerenza con quanto previsto dal Bando di gara.

- Metodologia dell'intervento e Componente innovativa : max 20 punti

- > Descrivere la metodologia di base del servizio che si intende realizzare e l'articolazione delle diverse attività producendo un elenco per titoli della modulistica utilizzata con l'esplicitazione, se presenti, dei riferimenti scientifici che hanno condotto alla loro elaborazione e breve descrizione dello strumento;
- > Rispetto a quanto descritto, evidenziare sia elementi di innovatività nella erogazione del servizio o delle prestazioni e nella metodologia di coinvolgimento degli utenti e loro familiari sia altre migliorie remunerative per il Comune.

12.2 DIMENSIONE QUALITATIVA: QUALITÀ' ORGANIZZATIVA

12.2.1 Criterio qualitativo: capacità di contenimento del turnover.

Peso: max 15 punti, così assegnati:

- > Punti 1 per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nell'ultimo triennio fino ad una massimo di punti 10 (dieci).
- > Punti 0,50 per ogni assunzione diversa dal tempo indeterminato, a qualsiasi titolo effettuata nell'ultimo triennio fino ad una massimo di punti 5 (cinque)

Per la valutazione è necessario produrre copia dei contratti di lavoro o comunicazione Unilav.

12.2.2 Criterio qualitativo: esperienza maturata con i Distretti e/o i Comuni

Peso: max 10 punti assegnati

Punti 2 per ogni annualità di gestione (trascorsa, in corso o in divenire)

di servizi simili od analoghi (p.e. gestione comunità o gruppi

appartamenti) fino ad un massimo di punti 10. Saranno valutati esclusivamente le gestioni aggiudicate con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n° 163/2006 da parte dei Distretti e/o dei Comuni. Per la valutazione è necessario indicare il n° di repertorio del contratto, la data, l'oggetto, la durata ed il committente.

12.2.3 Criterio qualitativo : Dotazione strumentale

Peso: max 5 punti, così assegnati:

- punti 5 per il possesso e/o detenzione da parte della partecipante, alla data di partecipazione al bando in oggetto, di un automezzo attrezzato per il trasporto degli utenti (produrre copia titolo di proprietà, locazione o comodato aventi data certa anteriore alla pubblicazione del presente bando di gara nonché copia della carta di circolazione).

12.3 OFFERTA ECONOMICA - Totale 20 punti così ripartiti: Canone

concessione: 10 punti

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione di 1 punto ogni cento euro di aumento rispetto al canone annuale posto a base d'asta della gara fino ad un massimo di punti 10;

Retta ricovero (quota fissa e variabile): 10 punti

Massimo ribasso 10% della quota.

Al maggior ribasso saranno assegnati 10 punti. Al secondo maggior ribasso punti 5, al terzo punti 4, al quarto punti 3, al quinto punti 2, al sesto punti 1, dal settimo in poi punti 0.

Il ribasso dovrà essere definito in percentuale in un'unica offerta. Non sarà preso in considerazione un ribasso differenziato per le rette che compongono la concessione (quota fissa e variabile).

Ribassi superiori al 10 % (dieci per cento) delle rette e dei corrispettivi posti a base d'asta saranno valutati pari al 10 % (dieci per cento).

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Al documento tecnico operativo (12.1.2.), legato ad una valutazione tecnico/discrezionale, sarà attribuito un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 (vedi tabella sottostante).

Giudizio sintetico	Coefficiente
Ottimo	1
Più che adeguato	0,80
Adeguato	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Inadeguato	0

I coefficienti comesopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato al documento tecnico operativo.

Art. 13 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, ottenuto sommando i punti dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione dell'offerta tecnica. In

caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.

La Commissione di gara procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro i tempi stabiliti nell'apposita comunicazione della stazione appaltante, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, e il versamento della cauzione definitiva. Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca della aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di rinuncia o verificata la non idoneità del primo concorrente in graduatoria si passerà al secondo e così di seguito, previa verifica relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente ed agli adempimenti ed accertamenti sopra detti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del Contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti indicati dal presente disciplinare e dalla legge.

Qualora dette verifiche e accertamenti diano esito sfavorevole, si procederà all'aggiudicazione in capo all'eventuale secondo miglior offerente, provvedendo all'incameramento della cauzione provvisoria del concorrente dichiarato decaduto.

Art. 14 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI DI GARA

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa, di prorogare la data, sospendere e/ o aggiornare la gara medesima ad altro giorno ed ora, senza che i partecipanti possano avanzare pretese al riguardo.

Art. 15 - FORMA DI CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della verifica positiva del possesso dei requisiti, i rapporti con la ditta aggiudicataria verranno regolati mediante la stipula di apposito contratto nella forma pubblico -amministrativa.

Art. 16 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI GARA

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto possono richiedere informazioni e chiarimenti al Dirigente dei servizi sociali.